



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

Ordinanza N. 74 del 27/08/2020

PROPOSTA N.ro 89 del Settore SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE Ufficio UFFICIO IV - POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: Proroga dell'area pedonale urbana dal 01/09/2020 al 21/09/2020.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE - RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 347 del 17/06/1993 con la quale è stata istituita e delimitata l'area pedonale urbana nel Centro Storico di Città Sant' Angelo;

viste le precedenti Ordinanze Sindacali con le quali era stato regolamentato il transito e la sosta dei veicoli in genere nell' area pedonale sopra citata;

richiamata la deliberazione di G.C. n° 100 del 26/06/2015 ad oggetto “Riorganizzazione delle aree di sosta a pagamento e della mobilità nel centro storico cittadino”;

richiamata l’Ordinanza Sindacale n° 69 del 29/06/2015 per le parti non in contrasto con il presente atto;

ribadito che le vie e piazze del centro storico cittadino interessate dall' Area Pedonale Urbana sono le seguenti:

1. C.so Vittorio Emanuele, nel tratto incluso tra Largo Cavour e l’intersezione con Vallone S. Egidio/Via Licinia;
2. Via del Teatro;
3. Via A. Diaz;
4. Piazza Garibaldi;

ricordato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1°, n° 2), del vigente Codice della Strada l'Area Pedonale è la “zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.”

ricordato che i veicoli al servizio delle persone con limitate o impedito capacità motorie non possono sostare al di fuori degli spazi loro riservati quando costituiscono pericolo e/o intralcio alla circolazione o comunque in tutti i casi in cui l'ente proprietario della strada abbia inteso regolare il transito e la sosta in un determinato luogo, definendo anche gli spazi riservati a questa particolare categoria di veicoli (Cfr. Cass. Ordinanza n° 258/14 del 09/01/2014);

ferma restando l'eventuale ulteriore disciplina della circolazione e della sosta nelle piazze, vie e slarghi del centro storico cittadino a carattere contingibile, urgente e/o comunque temporaneo, perché collegata al verificarsi di eventi particolari e/o manifestazioni civili e religiose, sagre ecc. comunque patrocinate dall'Amministrazione;

ferme restando tutte le precedenti ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli nelle vie e piazze del centro storico cittadino, che rimangono in vigore se non in contrasto con la presente;

vista la richiesta formulata per le vie brevi dal Sig. Sindaco e dai componenti la Giunta Comunale relativa alla proroga dell’orario estivo dell’area pedonale urbana nel periodo dal 01/09/2020 al 21/09/2020, in considerazione delle presenze turistiche e della ricorrenza nel medesimo periodo di importanti manifestazioni civili e religiose (Sagra dell’Uva e Feste Patronali e del Perdono);

ribadito che in occasione delle eventuali manifestazioni civili e religiose saranno comunque adottati provvedimenti ad hoc per la disciplina dei divieti e limitazioni alla circolazione veicolare durante i singoli eventi previsti e per il rispetto delle norme di prevenzione dal contagio da Covid-19;

ritenuto opportuno aderire alla richiesta formulata e prorogare per il periodo dal 01/09/2020 al 21/09/2020 l’orario estivo dell’area pedonale urbana;

visti gli artt. 5, comma 3; 6, comma 5°, lettera d) e 7 del vigente D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione);

accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del vigente D. Lgs. 267/2000, visto il decreto n. 01 del 03/01/2020 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Responsabile del Settore Polizia Municipale;

informato il Sig. Sindaco

ORDINA

la proroga dell'orario estivo dell'area pedonale urbana (punto1, lettera b. dell'ordinanza sindacale n. 69/2015) nel periodo dal 01/09/2020 al 21/09/2020, secondo le modalità ed i termini indicati nella richiamata ordinanza sindacale n° 69/2015, che viene allegata in copia al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale.

In tutti i casi in cui sono imposti divieti di sosta, essi sono da intendersi con rimozione forzata.

Dispone che

1. copia della presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Pescara; al Comando Stazione Carabinieri di Città Sant' Angelo; al Signor Presidente dell'ACAA - Associazione Commercianti Artigiani Angolani – affinché ne dia la massima diffusione;
2. tutti i divieti e le limitazioni di cui sopra siano resi operativi e chiaramente percepibili mediante l'apposizione dell'idonea segnaletica stradale verticale ed orizzontale ad opera del servizio manutenzioni, con la collaborazione e secondo le indicazioni del personale della Polizia Locale;
3. gli organi incaricati del servizio di polizia stradale di cui all' art. 12 del D. Lgs. 285/85 e successive modifiche ed integrazioni, accertino il rispetto della presente ordinanza.

Informa

ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 241/90 che responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante della Polizia Locale - Capo Settore 4° - e che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Città Sant'Angelo, li 27/08/2020

Il Comandante della Polizia Locale
Dott. MARZUOLI LUCAⁱ

ⁱ Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. Firmato da Il Comandante della Polizia Locale Dott. MARZUOLI LUCA , il 27/08/2020



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PROVINCIA DI PESCARA

Ordinanza n. 69 del 29/06/2015

OGGETTO:

Nuova disciplina dell'area pedonale urbana e riordino della circolazione e sosta nelle principali vie, piazze e slarghi del centro storico cittadino.

Il Sindaco

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 347 del 17/06/1993 con la quale è stata istituita e delimitata l'area pedonale urbana nel Centro Storico di Città Sant' Angelo;

viste le precedenti Ordinanze Sindacali con le quali era stato regolamentato il transito e la sosta dei veicoli in genere nell'area pedonale sopra citata;

Richiamata la deliberazione di G.C. n° 100 del 26/06/2015 ad oggetto "Riorganizzazione delle aree di sosta a pagamento e della mobilità nel centro storico cittadino";

ravvisata la necessità di disporre una nuova disciplina delle norme che governano l'Area Pedonale Urbana nel Centro Storico del Comune di Città Sant' Angelo, anche alla luce delle esigenze rese note dalla cittadinanza e dall' Associazione dei Commercianti ed Artigiani Angolani;

ricordato che le vie e piazze del centro storico cittadino interessate dall' Area Pedonale Urbana sono le seguenti:

1. C.so Vittorio Emanuele, nel tratto incluso tra Largo Cavour e l' intersezione con Vallone S. Egidio/Via Licinia;
2. Via del Teatro;
3. Via A. Diaz;
4. Piazza Garibaldi;

ricordato che, ai sensi dell' articolo 3, comma 1°, n° 2), del vigente Codice della Strada l' Area Pedonale è la "zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali."

ricordato che i veicoli al servizio delle persone con limitate o impedito capacità motorie non possono sostare al di fuori degli spazi loro riservati quando costituiscono pericolo e/o intralcio alla circolazione o comunque in tutti i casi in cui l' ente proprietario della strada abbia inteso regolare il transito e la sosta in un determinato luogo, definendo anche gli spazi riservati a questa particolare categoria di veicoli (Cfr. Cass., Ordinanza n° 258/14 del 09/01/2014);

ferma restando l'eventuale ulteriore disciplina della circolazione e della sosta nelle piazze, vie e slarghi del centro storico cittadino a carattere contingibile, urgente e/o comunque temporaneo, perché collegata al verificarsi di eventi particolari e/o manifestazioni civili e religiose, sagre ecc. comunque patrocinate dall'Amministrazione

ferme restando tutte le precedenti ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli nelle vie e piazze del centro storico cittadino, che rimangono in vigore se non in contrasto con la presente;

visti gli artt. 5, comma 3; 6, comma 5°, lettera d) e 7 del vigente D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione);

Sentito il parere del Comandante della Polizia Locale;

ordina

1. **l' Area Pedonale Urbana** nelle vie e piazze del centro storico cittadino **sarà attivata con il seguente orario:**
 - a. **dal 01 gennaio al 30 giugno e dal 01 settembre al 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 01/07/2015, nelle giornate di domenica e per tutti i giorni festivi e prefestivi – dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 18:00 alle ore 19:45** - eccezion fatta per il mercoledì mattina ed il sabato

mattina;

- b. dal 01 luglio al 31 agosto di ciascun anno a partire dal 01/07/2015 e fino a nuova disciplina.; dal lunedì alla domenica – dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 18:00 alle ore 01:00 – eccezion fatta per il mercoledì mattina ed il sabato mattina;
2. all'interno dell' Area Pedonale Urbana, con la sola eccezione di Piazza Garibaldi, in cui la circolazione e sosta sono disciplinate come al successivo punto 9, potranno circolare solo i veicoli indicati dall' articolo 3, comma 1°, n° 2 del codice della strada, ovvero:
 - a. i veicoli in servizio di emergenza;
 - b. i velocipedi;
 - c. i veicoli al servizio delle persone con limitate o impedito capacità motorie che esponano in modo ben visibile la speciale autorizzazione di cui all' articolo 381, comma 2, del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione al Codice della Strada (D.P.R. 495/1992);
 - d. i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi;
3. in tutte le vie, piazze e slarghi inclusi nel perimetro dell' Area Pedonale Urbana sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli, eccezion fatta per i veicoli di cui al precedente punto 2, lettere dalla a. alla d.;
4. eventuali speciali autorizzazioni alla circolazione all' interno delle aree A.P.U. per altri veicoli oltre quelli indicati nel precedente punto 2, rilasciate tenendo conto delle particolari caratteristiche delle vie, piazze e slarghi incluse nell' Area Pedonale Urbana, dovranno preventivamente essere richieste al Comando della Polizia Locale, che potrà concederle previa valutazione delle effettive condizioni di contingibilità ed urgenza del richiedente. La circolazione eventualmente concessa in deroga con tale autorizzazione, dovrà avvenire nel massimo rispetto della sicurezza dei pedoni presenti all' interno dell' A.P.U. e sotto il controllo del personale della Polizia Locale. A tal fine si rammenta che le principali vie e piazze incluse nell' A.P.U. sono presidiate anche con un sistema di video sorveglianza urbana regolarmente approvato in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica e le immagini ed i filmati potranno essere utilizzati come prova delle violazioni commesse (art. 3 del vigente regolamento comunale sulla videosorveglianza, approvato con deliberazione C. C. n° 47 del 29/11/2013). Le autorizzazioni in deroga eventualmente concesse, da esporre visibilmente sul parabrezza del veicolo e/o da esibire a richiesta da parte di uno degli organi di Polizia Stradale di cui all' art. 12 del vigente Codice della Strada, sono riferite esclusivamente ai veicoli in esse indicate; sono valide esclusivamente per il tempo in esse indicato; hanno sempre carattere di contingibilità ed urgenza; sono personali e non cedibili a terzi. Esse sono sempre rilasciate fatte salve le responsabilità dell' Amministrazione Comunale e dell' autorità che le rilascia, che sono manlevate da qualsiasi forma di responsabilità derivante da condotte dolose o colpose nella guida del veicolo eventualmente autorizzato;
5. processioni, cortei funebri, manifestazioni con corteo e simili che dovessero svolgersi nelle ore e nei giorni in cui vige l' area pedonale urbana, dovranno essere preventivamente comunicate e – se necessita in base alla normativa vigente – autorizzate, conformemente anche alle vigenti norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (R. D. 18 giugno 1931 n° 773 e s. m. e i.) e del relativo Regolamento di Esecuzione (R.D. 6 maggio 1940 n° 635 e s. m. e i.) e dovranno svolgersi sotto il controllo del personale della Polizia Locale;
6. l' Area Pedonale Urbana ed i relativi divieti di transito, circolazione, sosta e fermata sono istituiti ferme restando le favorevoli condizioni meteo. Non appena dovessero riscontrarsi condizioni meteorologiche avverse a causa di pioggia e/o neve gli agenti di Polizia Locale in servizio, verificata preventivamente la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza per i pedoni eventualmente ancora circolanti, provvederanno all' immediata e definitiva rimozione della segnaletica indicante l' area pedonale, fermi restando tutti i divieti e le regolamentazioni della sosta operanti nelle vie e piazze del centro storico;
7. ogni mercoledì mattina, in occasione dello svolgimento del mercato settimanale, la sospensione della circolazione e della sosta dalle ore 06:00 alle ore 14:00, nelle seguenti vie e piazze: Largo Andrea Berarducci; Viale di Porta S. Angelo nel tratto incluso tra Largo Baiocchi e innesto C.so Vittorio Emanuele; Largo Trieste (Piazza delle Poste); Largo Cavour; C.so Vittorio Emanuele da innesto Viale di Porta S. Angelo fino all' intersezione con Vallone S. Egidio/Via Licinia; Via del Teatro; Via Diaz; Piazza Garibaldi, con transito e sosta autorizzate per i soli veicoli dei titolari dei posteggi di commercio su area pubblica e per i veicoli degli eventuali spuntisti presenti;
8. ogni sabato mattina, in occasione dello svolgimento del mercato ortofrutticolo settimanale, sospensione della circolazione e della sosta dalle ore 06:00 alle ore 14:00, nelle seguenti vie e piazze: C.so Vittorio Emanuele da Largo Cavour fino all' intersezione con Vallone S. Egidio/Via Licinia; Via del Teatro; Via Diaz; Piazza Garibaldi con transito e sosta autorizzate per i veicoli dei titolari dei posteggi di commercio su area pubblica;
9. dal 01 luglio al 31 agosto di ciascun anno a partire dal 2015, salvo ulteriori periodi da definire con separato atto: divieto di circolazione e sosta per tutti i veicoli in Piazza Garibaldi dalle ore 00:00 alle ore

- 24:00. In tale divieto sono inclusi anche i veicoli al servizio delle persone con limitate o impedito capacità motorie che espongano in modo ben visibile la speciale autorizzazione di cui all'articolo 381, comma 2, del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione al Codice della Strada (D.P.R. 495/1992);
10. dal 01 luglio 2015 e fino a nuova disposizione, inversione dell'attuale senso di marcia del tratto stradale che dall'intersezione con Via Circonvallazione conduce verso Porta Casale/Largo S. Lucia/Via della Minerva/Corso Vittorio Emanuele fino all'intersezione con Vallone S. Egidio e Via Licinia: i veicoli accederanno su Salita di Porta Casale provenendo dalla Circonvallazione e procederanno in senso unico di marcia diretti verso Largo S. Lucia/Via della Minerva/C.so Vittorio Emanuele che, nel tratto fino all'intersezione con Vallone S. Egidio e Via Licinia, risulterà percorribile a senso unico di marcia in direzione verso Vallone S. Egidio/Via Licinia;
 11. dal 01 luglio 2015 e fino a nuova disposizione, l'istituzione del divieto di sosta nel tratto di C.so Vittorio Emanuele incluso tra Vico Angelo Vassallo e Via del Teatro, nei giorni e nelle ore in cui vige l'A. P. U. di cui al precedente punto 1 – lettere a e b – e nei giorni e nelle ore in cui ai punti 7 e 8 (mercoledì mattina e sabato mattina);
 12. dal 01 luglio 2015 e fino a nuova disposizione, l'istituzione del divieto di sosta da ore 00:00 a ore 24:00 su entrambi i lati del tratto stradale che da Via della Minerva conduce verso C.so Vittorio Emanuele e sul tratto di C.so Vittorio Emanuele che da innesto con Via della Minerva prosegue in direzione delle intersezioni con Vallone S. Egidio e Via Licinia;
 13. a partire dal 01 luglio 2015, all'interno dell'area denominata "Belvedere Paolo De Cecco" (inclusa la nuova zona la cui apertura al pubblico è prevista per il 1° luglio 2015), è autorizzata la sosta per tutti i veicoli, eccezion fatta per quelli con massa complessiva superiore a 35 q.li;
 14. dal 01 luglio 2015 e fino a nuova disposizione, l'istituzione di:
 - a. uno stallo di sosta riservata al carico/scarico di merci nei giorni feriali e dalle ore 08:00 alle ore 18:00 nel tratto di C.so Vittorio Emanuele incluso tra Vico della Torretta e Vico Ospedale;
 - b. uno stallo di sosta riservata al carico/scarico di merci nei giorni feriali e dalle ore 08:00 alle ore 18:00 nel tratto di Via Licinia immediatamente adiacente a Porta Borea;
 - c. uno stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio delle persone con limitate o impedito capacità motorie, che espongano in modo ben visibile la speciale autorizzazione di cui all'articolo 381, comma 2, del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione al Codice della Strada (D.P.R. 495/1992), nel tratto terminale del Parcheggio De Cecco, in prossimità della risalita pedonale accessibile e priva di barriere architettoniche;
 - d. di tre stalli di sosta riservati ai veicoli comunali e/o autorizzati nelle aree del Parcheggio De Cecco in prossimità del Palazzo Comunale (ultimi tre stalli in fondo)
 15. l'abrogazione con effetto immediato di tutte le precedenti ordinanze sindacali in contrasto con la disciplina stabilita con questo atto.

Dispone

1. che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:
 - ✓ alla Prefettura di Pescara;
 - ✓ al Comando Stazione Carabinieri di Città Sant' Angelo;
 - ✓ al Comando Polizia Locale di Città Sant' Angelo;
 - ✓ al Signor Presidente dell' ACAA - Associazione Commercianti Artigiani Angolani – affinché ne dia la massima diffusione;
2. che tutti i divieti e le limitazioni di cui sopra siano resi operativi e chiaramente percepibili mediante l'apposizione dell' idonea segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
3. che gli organi incaricati del servizio di polizia stradale di cui all' art. 12 del D. Lgs. 285/85 e successive modifiche ed integrazioni, accertino il rispetto della presente ordinanza.

Informa

ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 241/90 che responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante della Polizia Municipale - Capo Settore 6° - e che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dal Municipio, 27 giugno 2015.

Il Sindaco
Gabriele Florindi